

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- l'art. 50, D. lgs del 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco (e, nei casi di commissariamento, al Commissario Straordinario) il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, anche a tutela della quiete pubblica e della sicurezza urbana;
- l'art. 6 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, concernente il "Codice dell'ambiente", e in particolare le norme in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 659 del Codice Penale, che punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone con schiamazzi o rumori molesti;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che consente l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali;
- la Legge n. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e il D.P.C.M. 14/11/1997, che definiscono i valori limite di emissione sonora nelle varie fasce orarie e per le diverse destinazioni d'uso del territorio;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante norme in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori di 18 anni;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, che definisce la sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare;

CONSIDERATO:

- che nel periodo estivo si intensificano le attività di spettacolo, intrattenimento musicale e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in orario serale e notturno;
- che è necessario conciliare le legittime esigenze di svago e socialità con la tutela del diritto al riposo, alla quiete e alla sicurezza dei cittadini residenti;
- che è, altresì, necessario garantire la sicurezza e il decoro urbano, prevenendo situazioni di degrado e disagio, nonché contrastare fenomeni di abbandono di rifiuti, rottura di vetri e consumo improprio di bevande in luoghi pubblici;
- che sono pervenute, nel tempo, segnalazioni circa situazioni di disturbo alla quiete pubblica e che è opportuno prevenire il verificarsi di episodi di disordine e disagio connessi al protrarsi delle emissioni sonore;
- che la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare ai sensi del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, richiede l'adozione di misure

idonee a prevenire comportamenti lesivi della vivibilità degli spazi pubblici e della civile convivenza;

VISTI

- il D. lgs. del 18.08.200, n. 267;
- la L. del 26 ottobre 1995, n. 447

ORDINA

per tutto il territorio del Comune di Castelfranci, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione:

1. Emissioni sonore e attività di intrattenimento

- È consentita l'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e nelle attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente:
 - o Dal lunedì al venerdì: fino alle ore 00:30, con una tolleranza di 30 minuti esclusivamente per le operazioni di pulizia e sistemazione delle attrezzature.
 - o Il sabato, la domenica e nei giorni festivi locali: fino alle ore 1:00, con le medesime condizioni di tolleranza temporale.
- Oltre tali orari, qualsiasi forma di emissione sonora e di intrattenimento musicale è vietata.
- Sono vietate tutte le attività rumorose e musicali, anche non amplificate, che possano risultare pregiudizievoli per la quiete pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana.
- I titolari e gestori delle attività sono tenuti a vigilare affinché il comportamento degli avventori non provochi schiamazzi, assembramenti molesti o altri disturbi alla quiete.
- L'organizzazione di eventi musicali all'aperto (concerti, karaoke, serate danzanti, dj set, etc.) è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Comune almeno 20 giorni lavorativi prima dell'evento, corredata da:
 - o Relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, attestante il rispetto dei limiti normativi di esposizione al rumore;
 - o Copia del pagamento dei diritti SIAE.
 - o Le richieste presentate oltre i termini o prive della documentazione richiesta non saranno prese in esame e si intenderanno respinte senza necessità di ulteriore comunicazione.

2. Vendita e consumo di bevande alcoliche

- È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 125/2001.
- È vietata, a partire dalle ore 21:00, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie strutture di vendita, ivi inclusi i distributori automatici.

- A partire dalle ore 20:00, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) è consentita esclusivamente in contenitori monouso (vietati vetro e lattine), anche per la distribuzione automatica.

3. Divieti nei luoghi pubblici

- È fatto divieto assoluto a chiunque, in aree pubbliche o a uso pubblico, di:
 - Utilizzare, abbandonare o rompere bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori pericolosi;
 - Abbandonare cocci o frammenti di vetro sul suolo pubblico

4. Obblighi dei pubblici esercenti

- Gli esercenti di attività di somministrazione devono:
 - Garantire la pulizia, la sicurezza e il decoro delle aree pubbliche in concessione;
 - Rispettare gli orari di chiusura e i divieti sopra indicati;
 - Evitare il degrado urbano e collaborare con le autorità di vigilanza.
- Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni civili, amministrative o penali, ove ne ricorrano i presupposti.
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa:
 - Al Comando della Polizia Locale;
 - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castelfranci.
- La presente ordinanza ha effetto immediato e permane sino a eventuale revoca o modifica.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Commissario Straordinario
dott.ssa Maria Antonietta Cava

